

1500

AU. 22

Atto di transazione

24 OTT. 2014

L'anno 2014, il giorno 20 del mese di ottobre, presso la Direzione della ASL - Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari -----

sono presenti : -----

La ASL - Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari (P.I. 02261430926), con sede in Selargius (CA) Via Piero della Francesca n. 1, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante dott. Emilio Simeone codice fiscale SMN MSL 45M29E281V(di seguito ASL), con l'assistenza dell'avv. Paola Trudu; -----

La Struttura sanitaria Studio Medico Legale e Cardiologico dott. Delio Montisci & C. S.a.s., corrente in Cagliari nella Via Bacaredda n. 47, partita IVA 01405350925, in persona del legale rappresentante dott. Delio Montisci (codice fiscale MNT DLE 33R18 I797P), con l'assistenza dell'avv. Stefano Porcu; -----



Premesso che: -----

- la Struttura e la ASL hanno stipulato un contratto per l'acquisizione di prestazioni specialistiche ambulatoriali per il triennio 2013/2015 pattuendo i relativi tetti annui di spesa; -----

- la Struttura, ritenendo illegittimi i tetti di spesa assegnati, ha presentato ricorso nanti il TAR Sardegna (n. 981/2013) per chiederne l'annullamento, intendendo ottenere - in separata sede - anche il risarcimento degli ingenti danni patiti; -----

- la Struttura, inoltre, ha impugnato l'art. 9 del contratto nella parte in cui ha imposto il CUP quale canale esclusivo e non concorrente di prenotazione delle prestazioni, chiedendo l'applicazione dell'art. 9 dello schema tipo di contratto approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 51/19 del 28.12.2012; -----

- il TAR Sardegna, in accoglimento del ricorso, ha annullato i tetti di spesa assegnati dalla ASL e la disciplina contrattuale inerente il regime del CUP (ritenendo necessaria l'applicazione della disciplina approvata dalla Giunta regionale con la sopra richiamata Deliberazione); --



giungimento del tetto lordo, superato il quale le prestazioni non potranno essere remunerate. -----

Il tetto di spesa lordo annuale previsto è il seguente: -----

- anno 2013: € 90.000, corrispondente ad un importo mensile medio di € 7.500,00; -----

- anno 2014: € 90.000, corrispondente ad un importo mensile medio di € 7.500,00; -----

- anno 2015: € 88.000, corrispondente ad un importo mensile medio di € 7.333,33; -----

Art. 3. Entro il termine di giorni quindici dalla sottoscrizione del presente contratto, la Struttura provvederà ad emettere le fatture a conguaglio per il periodo gennaio /dicembre 2013 e gennaio / settembre 2014: la ASL provvederà al pagamento entro i successivi quindici giorni.

Art. 4 - L'art. 9 del contratto è sostituito, con decorrenza 1.01.2013, dal seguente: -----

"Art. 9 - CUP Regionale e debito informativo -----

Su richiesta dell'Azienda, la Struttura accetta che l'accesso alle prestazioni oggetto del presente contratto avvenga, nei limiti dei volumi di attività contrattuali e accreditati, anche attraverso il CUP regionale, opportunamente definito con le corrispondenti agende informatizzate di prenotazione "classi di priorità" e l'Azienda è tenuta a provvedere all'attività di registrazione degli appuntamenti (prenotazione / disdette anche per le strutture oltre a garantire tutta l'attività di coordinamento con tutte le strutture eroganti. -----

La mancata accettazione comporta una riduzione del 19% del tetto di spesa contrattato.

La struttura si impegna ad adempiere con diligenza e costanza al proprio debito informativo "file C e ulteriori flussi previsti dalla normativa vigente", nei confronti dell'Azienda e dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalla normativa regionale e dalle indicazioni dell'Azienda, con particolare riguardo alla necessità di garantire l'interfacciamento con il SISAR (sistema informativo sanitario regionale) e con la rete telematica regionale in via di realizzazione".

- la ASL intende procedere alla rideterminazione, in via riconvenzionale e transattiva, del tetto di spesa della Struttura per il 2013/2015, nel rispetto del bilanciamento tra i limiti massimi del finanziamento complessivo ricevuto per ciascuno degli anni 2013/2015 dalla Regione Autonoma della Sardegna con la Deliberazione n. 51/19 del 28.12.2012 (e, quindi, senza alcun onere ulteriore) e la capacità erogativa della Struttura; -----

- la Struttura, accettando i nuovi tetti di spesa, rinuncia a qualsiasi pretesa risarcitoria nei confronti della ASL, e rinuncia, altresì, alla rifusione delle spese di giudizio; -----

- è, pertanto, intendimento delle parti comporre la lite e prevenire di nuove (soprattutto di carattere risarcitorio), facendosi reciproche concessioni; -----

Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue: -----

Art. 1 - La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; -----

Art. 2 - L'art. 11 del contratto è sostituito, con decorrenza 01.01.2013, dal seguente: -----

"Art. 11 - Tetto di spesa. Il tetto di spesa netto previsto per le prestazioni di specialistica ambulatoriale nel presente contratto è comprensivo di quelli indicati nel contratto stipulato in data 3.01.2013 e 7.03.2013 è il seguente: -----


- anno 2013: € 88.000, corrispondente ad un importo mensile medio di € 7.333,33; -----

- anno 2014: € 88.000, corrispondente ad un importo mensile medio di € 7.333,33; -----

- anno 2015: € 85.000, corrispondente ad un importo mensile medio di € 7.083,33; -----

Nei limiti del tetto di spesa netto di cui al presente articolo, possono essere previste compensazioni tra differenti regimi di prestazioni nel rispetto delle soglie minime (in termini di volume e valorizzazione) stabilite nell'allegato Y: i volumi di prestazioni indicati nell'allegato Y vengono proporzionalmente incrementati fino al raggiungimento del nuovo tetto. -----

La struttura si impegna a non superare il tetto netto di spesa contrattato, oltre il quale si applicherà la decurtazione tariffaria di cui all'art. 12 del presente contratto, fino al rag-




Art. 5 – Con la sottoscrizione del presente atto, le parti dichiarano di non avere null'altro da pretendere reciprocamente, rinunciando irrevocabilmente e definitivamente a qualsiasi reciproca pretesa di qualsiasi titolo o natura e conseguente al contenzioso proposto nanti il TAR Sardegna. -----

La Struttura rinuncia espressamente agli effetti della sentenza del TAR Sardegna e la ASL a proporre impugnativa avverso la stessa, accettando quanto contenuto nel presente atto a titolo di definitiva tacitazione delle reciproche pretese e di definitiva regolamentazione del rapporto contrattuale. -----


Art. 6 - Per tutto quanto non previsto e pattuito nel presente atto, trovano integrale conferma e applicazione tutte le altre pattuizioni del contratto meglio richiamato in premessa. -----

Art. 7 – Sottoscrivono il presente atto gli avvocati Paola Trudu per la ASL e Stefano Porcu per la Struttura, ai fini dell'autentica delle sottoscrizione e della rinuncia al vincolo di solidarietà ai sensi dell'art. 68 R.D. 27.11.1933 n. 1578; -----


Dott. Emilio Simeone




Dott. Delio Montisci



Avv. Paola Trudu




Avv. Stefano Porcu



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

Il presente allegato è composto di n° 4 pagine ~~totali~~

IL RESPONSABILE LEGALI
(Avv. Paola Trudu)



N. 1500 DEL 24 OTT. 2014

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Sergio Salis)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Ugo Sibrelli)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Emilio Simeone)

